

STATUTO

Articolo 1) - Denominazione -

È costituita una società per azioni denominata:

"ASM ENERGIA S.p.A.".

Articolo 2) - Sede sociale -

2.1. La società ha sede in Vigevano (PV).

2.2. La Società ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, sia in Italia che all'estero, ulteriori sedi secondarie, succursali, filiali e rappresentanze.

Articolo 3) - Durata della Società -

3.1. La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata con le formalità previste dalla legge.

3.2. Ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società non compete il diritto di recesso.

Articolo 4) - Attività che costituisce l'oggetto sociale -

4.1. La società ha per oggetto, previo ottenimento delle autorizzazioni di legge:

- la vendita di gas naturale in conformità alla disciplina di cui al D. Lgs. 23 maggio 2000 n. 164 e sue successive modificazioni;
- la gestione amministrativa delle utenze, la fatturazione, la riscossione ed altre attività di sportello;
- l'informazione sull'utilizzo corretto degli impianti civili, sulla loro manutenzione periodica nonché in materia di risparmio energetico;
- la progettazione e la gestione dei servizi post-contatore quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il servizio di assistenza tecnica e di manutenzione degli apparecchi e degli impianti domestici, servizi assicurativi;
- la progettazione, la realizzazione, lo sfruttamento e lo sviluppo, anche per terzi, di sistemi informatici per la gestione dei clienti;
- la consulenza tecnico-commerciale per la ricerca di approvvigionamento e per la vendita di gas naturale, l'energia termica ed elettrica;
- la gestione di contratti di acquisto e vendita di energia termica ed elettrica, nelle forme consentite dalla legge, la gestione delle utenze e lo sviluppo di servizi integrati;
- l'importazione, l'esportazione, la coltivazione e l'attività di cliente grossista;
- ogni altra attività connessa e complementare a quelle sovraindicate e che comunque si riveli nel settore compatibile con la vendita di gas naturale, esclusa in ogni caso l'attività di distribuzione e dispacciamento.

La società potrà, inoltre, ai soli fini del conseguimento del sovraindicato oggetto sociale, in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico:

- concedere finanziamenti, prestare e concedere avalli, fidejussioni e garanzie anche reali sia per conto di terzi, a terzi ed anche a favore di Istituti Bancari e Finanziari;
- contrarre mutui in genere garantiti anche da ipoteche; compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari connesse all'oggetto sociale;
- assumere partecipazioni ed interessenze in altre Società od imprese, costituite o costituenti, aventi oggetto analogo ed affine e che, comunque, siano ritenute utili o necessarie allo svolgimento dello

scopo e programma sociale dell'organo amministrativo o dell'Assemblea dei soci nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2361 c.c. e al solo scopo di stabile investimento e non di collocamento.

Articolo 5) - Domicilio dei Soci -

5.1. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo e nel recapito risultanti dal libro dei soci.

5.2. Le modifiche avranno effetto nei confronti della Società solo se risultano da comunicazione scritta dei Soci, con prova di ricevimento da parte della Società stessa.

Articolo 6) - Capitale sociale -

6.1. Il capitale sociale è di Euro 2.510.870,00 (duemilioni cinquecentodiecimila ottocentosettanta virgola zero zero) diviso in n. 2.510.870 (duemilioni cinquecentodiecimila ottocentosettanta) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna e potrà essere aumentato, nei limiti e con le modalità di legge, anche con conferimenti diversi dal danaro.

6.2. Le azioni sono nominative ed ogni azione dà diritto ad un voto.

6.3. La società può ricorrere a finanziamenti da parte dei soci, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari al riguardo; la concessione dei predetti finanziamenti è peraltro libera.

Articolo 7) - Trasferibilità delle azioni -

7.1. Nel presente articolo si intende per:

i) trasferimento → qualsiasi negozio giuridico, atto o convenzione, a titolo universale o particolare, a titolo gratuito o oneroso, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la compravendita, acquisto o cessione per donazione, permuta, conferimento in società o in fondi patrimoniali, conferimenti in trusts, dazioni di pegno (ad eccezione di dazioni in pegno esclusivamente a garanzia di finanziamenti erogati da istituti finanziari alla Società), compravendita in blocco, fusione, scissione, sottoscrizione di aumenti di capitale etc., escussioni di garanzie (incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo vendite forzate e assegnazioni forzate), costituzioni di diritti reali di garanzia o di godimento, prestito titoli, fusioni e scissioni, contratti preliminari, trasferimenti fiduciari, opzioni e contratti ad esecuzione differita – in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento (o dell'impegno al trasferimento), anche a termine, della proprietà o del godimento di qualsiasi partecipazione della Società;

ii) vincoli → ogni diritto, obbligatorio o reale, di terzi, o qualsiasi pegno, privilegio, aspettativa, pretesa, diritto di terzo, onere, diritto di prelazione, diritto di gradimento, diritto di opzione, diritto di riscatto, diritto di riservato dominio, servitù, sequestro, pignoramento, altra trascrizione o iscrizione pregiudizievole, privilegio anche fiscale ed onere o peso di qualunque genere e qualsiasi altro vincolo a favore di terzi ovvero che possa limitare la circolazione e/o il godimento o costituisca oggetto di procedimenti giudiziari pendenti e/o che incida sul trasferimento ovvero sulla proprietà o sul godimento di qualsivoglia Partecipazione della Società.

DIVIETO DI ALIENAZIONE (LOCK-UP)

7.2. Fatta eccezione per quanto previsto ai successivi Articolo 7.9 relativamente ad eventuali obblighi di cessione per Legge ovvero, in caso impegno di cessione tra soci di rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione e Articolo 7.10. relativamente ai Trasferimenti Intra-Gruppo, i soci non possono trasferire a terzi, o impegnarsi a trasferire a terzi, a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito, in tutto o in parte, la propria partecipazione nella Società fino alla data del [●] (tre

anni dalla data di adozione del presente statuto) (il “**Periodo di Lock-Up**”).

DIRITTO DI PRELAZIONE

7.3. Una volta esaurito il Periodo di Lock-up, qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, la propria partecipazione (il “**Socio Trasferente**”) dovrà previamente offrire la partecipazione oggetto del trasferimento agli altri soci. Il Socio Trasferente dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata a.r., anticipata via pec, agli altri soci e al Consiglio di Amministrazione. L’offerta dovrà contenere l’entità della partecipazione offerta (la “**Partecipazione Oggetto di Prelazione**”), le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le condizioni economiche e giuridiche, fermo restando che il Socio Trasferente sarà tenuto ad indicare il corrispettivo in denaro corrispondente alla Partecipazione Oggetto di Prelazione (l’“**Offerta Socio Trasferente**”).

7.4. A seguito dell’invio dell’Offerta Socio Trasferente, gli altri soci potranno esercitare il proprio diritto di prelazione sulla Partecipazione Oggetto di Prelazione con le seguenti modalità e nel rispetto dei seguenti termini e condizioni (il “**Diritto di Prelazione**”):

- (i) il socio che intenda avvalersi di detto Diritto di Prelazione (il “**Socio Acquirente**”) dovrà far pervenire al Socio Trasferente e al Consiglio di Amministrazione una dichiarazione scritta di esercizio del Diritto di Prelazione, con la quale manifesta incondizionatamente la volontà di acquistare tutta, e non meno di tutta, la Partecipazione Oggetto di Prelazione al prezzo e ai termini specificati nell’Offerta Socio Trasferente (la “**Comunicazione di Esercizio del Diritto di Prelazione**”), restando inteso che il Diritto di Prelazione non potrà essere pregiudicato qualora l’Offerta Socio Trasferente preveda un corrispettivo, in tutto o in parte, non in denaro;
- (ii) qualora il corrispettivo per il trasferimento della partecipazione sia in natura o non determinabile, la determinazione del valore della Partecipazione Oggetto di Prelazione sarà affidato ad un arbitratore, che agirà ai sensi dell’art. 1349 cod. civ., nominato di comune accordo dai soci interessati ovvero - in caso di mancato accordo - dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, su iniziativa del socio interessato più diligente;
- (iii) il Diritto di Prelazione potrà essere esercitato dal Socio Acquirente entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell’Offerta Socio Trasferente;
- (iv) le Partecipazioni Oggetto di Prelazione dovranno essere trasferite, e il relativo prezzo dovrà essere corrisposto dal Socio Acquirente al Socio Trasferente, contestualmente, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della Comunicazione di Esercizio del Diritto di Prelazione da parte del Socio Trasferente.

7.5. Qualora più soci intendano esercitare il Diritto di Prelazione, la Partecipazione Oggetto di Prelazione sarà tra loro suddivisa in proporzione alle partecipazioni dagli stessi soci possedute.

7.6. Qualora il Diritto di Prelazione non sia stato esercitato, complessivamente, per la totalità della Partecipazione Oggetto di Prelazione, il Socio Trasferente sarà libero di Trasferire la Partecipazione Oggetto di Prelazione alle seguenti condizioni:

- a) che il Trasferimento sia perfezionato entro, e non oltre, 3 (tre) mesi dalla data della Offerta;
- b) che il Trasferimento avvenga in favore del soggetto acquirente indicato nell’Offerta e



c) che il Trasferimento avvenga in piena conformità a quanto indicato nell'Offerta e per un corrispettivo uguale o superiore a quello indicato nell'Offerta Socio Trasferente.

7.7. Il Socio Trasferente, su richiesta dell'altra Parte, dovrà fornire idonea prova che il Trasferimento è avvenuto nel rispetto delle condizioni previste nel precedente Articolo 7.5.

7.8. Nei casi di cui al precedente Articolo 7.6., qualora il Trasferimento delle Partecipazioni Oggetto di Prelazione non sia perfezionato entro, e non oltre, 3 (tre) mesi dalla data dell'Offerta Socio Trasferente, l'intera procedura di cui al presente Articolo 7, dovrà essere ripetuta da parte del Socio Trasferente.

7.9. Qualora il Socio Trasferente sia tenuto ai sensi di Legge a esperire una procedura competitiva per poter Trasferire la propria Partecipazione, dovrà dare ai terzi interessati alla procedura adeguata evidenza dell'esistenza del Diritto di Prelazione e dei relativi termini.

7.10. Il Periodo di Lock-Up ed il Diritto di Prelazione non trovano applicazione in caso di trasferimento di partecipazioni a favore di società appartenenti al proprio rispettivo gruppo, intendendosi per società appartenente al medesimo gruppo una società che sia direttamente o indirettamente controllata ai sensi dell'art.2359 primo comma n.1) del Codice Civile dalla medesima società che controlla uno dei soci ovvero che sia da queste ultime controllata sempre ai sensi dell'art. 2359 primo comma n.1) del Codice Civile (il "Gruppo" e i "Trasferimenti Intra-Gruppo"), fermo restando che:

- (i) il Socio di Maggioranza potrà trasferire solo tutta (e non parte della) la sua partecipazione ad un'unica (e solo una) società del suo Gruppo;
- (ii) in caso di cessazione del rapporto di appartenenza al medesimo Gruppo, il socio dovrà immediatamente riacquistare e rientrare nel pieno ed esclusivo titolo delle partecipazioni trasferite.

7.11. Ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non compete il diritto di recesso.

Articolo 8) - Assemblea dei soci -

8.1. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti gli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano gli stessi anche se non intervenuti o dissenzienti.

8.2. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, si riunisce, in prima, seconda e terza convocazione, nel Comune dove ha sede la società o altrove, purché in Italia, per deliberare sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

8.3. Sono riservate alla competenza dell'assemblea straordinaria le delibere di emissione di obbligazioni anche non convertibili in azioni.

8.4. Sono di competenza dell'organo amministrativo, fatti salvi i limiti di legge, le deliberazioni relative alla istituzione o soppressione di sedi secondarie, succursali, filiali e rappresentanze in Italia e all'estero, l'eventuale riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, le delibere di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile e di scissione, nei casi in cui siano applicabili tali norme. Il Consiglio di Amministrazione potrà rimettere le suddette deliberazioni all'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno.



8.5. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendo i presupposti di legge, l'assemblea ordinaria può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

8.6. L'Assemblea è inoltre convocata negli altri casi previsti dalla legge con le modalità e nei termini volta a volta previsti.

Articolo 9) - Convocazione dell'Assemblea -

9.1. L'assemblea deve essere convocata mediante avviso inviato con raccomandata, fax o altro mezzo, nel luogo o nel recapito risultanti dal libro dei soci purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea; la convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

9.2. La convocazione può contenere anche le stesse indicazioni per una seconda e terza eventuale adunanza, per il caso che le precedenti andassero deserte.

Articolo 10) - Intervento in Assemblea -

10.1 Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Articolo 11) - Rappresentanza in Assemblea -

11.1. Ogni azionista che abbia diritto d'intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge.

11.2. Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione dell'assemblea e la presenza del *quorum* deliberativo, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea, stabilire l'ordine e le modalità delle votazioni ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 12) - Presidenza dell'Assemblea -

12.1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza di quest'ultimo, dal Vice Presidente se nominato; in caso di assenza o impedimento degli stessi, da altra persona eletta dall'Assemblea.

Articolo 13) - Costituzione e deliberazioni dell'assemblea -

13.1. Salvo quanto previsto al successivo paragrafo 13.2., per la costituzione e le deliberazioni delle assemblee, ordinarie e straordinarie, si applicano le disposizioni di legge.

13.2. Salvo quanto previsto al successivo paragrafo 13.3., le decisioni relative alle materie di seguito elencate (le "**Materie Riservate Assemblea**") possono essere approvate solo alla presenza e con il voto favorevole del 56% (cinquantasei per cento) del capitale sociale della Società (la "**Maggioranza Qualificata Assemblea**"):

- (i) modificazioni dello statuto sociale;
- (ii) aumento e riduzione del capitale sociale ad eccezione degli aumenti di capitale nelle ipotesi previste dagli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile;
- (iii) trasformazione, fusione e scissione;

- (iv) conferimenti e/o cessioni di rami d'azienda della Società che comportino una modifica dell'oggetto sociale della Società stessa;
- (v) liquidazione della Società;
- (vi) approvazione del bilancio di esercizio;
- (vii) conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti;
- (viii) determinazione del compenso complessivo del consiglio di Amministrazione e del compenso del Collegio Sindacale.

13.3. L'assemblea, in seconda convocazione, qualora abbia ad oggetto l'approvazione del bilancio, delibera in base ai *quorum* costitutivi e deliberativi previsti dall'art. 2369 comma 3 del Codice Civile.

13.4. L'assemblea dei soci può tenersi anche per audio videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario, entrambi della riunione, per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Articolo 14) - Verbalizzazione delle Assemblee -

14.1. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario anche non socio, nominato con il voto della maggioranza dei partecipanti alla stessa assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constare da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di cui all'art. 2375 del Codice Civile ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente si farà assistere da un Notaio per la redazione del verbale.

Articolo 15) - Amministrazione della Società -

15.1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) componenti, che durano in carica fino a 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

15.2. Spetta all'assemblea ordinaria la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione. Fatta salva diversa unanime deliberazione dell'assemblea ordinaria medesima, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione dovrà avvenire sulla base di liste presentate dai soci e da questi depositate presso la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, di modo che tutti i soci possano prenderne anticipata visione. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura, ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di causa di ineleggibilità o incompatibilità.

15.3. Ogni socio potrà presentare e votare una sola lista. Tutti i soci che facciano parte dello stesso Gruppo, come definito dall'Articolo 7.10., possono presentare e votare una sola lista.

15.4. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena d'ineleggibilità.

15.5. Ciascuna lista dovrà contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello dei consiglieri da eleggere, i quali dovranno essere indicati in numero progressivo ed eleggerà il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in base alle regole di cui al successivo Articolo

15.6. I candidati saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, salvo quanto disposto dall'Articolo 15.6. lett. c).

15.6. All'elezione degli amministratori si procede come segue:

a) nel caso in cui venga votata solo una lista, da tale lista saranno tratti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione;

b) nel caso in cui vengano votate due liste si provvederà ad ordinarle in modo decrescente secondo il numero dei voti ricevuti partendo da quella che ha ricevuto più voti.

Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tre consiglieri, tra i quali viene nominato il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Dalla lista che ha ottenuto il minor numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, due consiglieri, tra i quali viene nominato l'Amministratore Delegato;

c) due componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere appartenenti al genere meno rappresentato nell'ambito del Consiglio di Amministrazione stesso e devono essere tratti uno da ciascuna lista.

15.7. Qualora nel corso dell'esercizio venga a cessare un amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo, con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, con un soggetto previsto dalla stessa lista di cui faceva parte l'amministratore cessato. L'amministratore così nominato resta in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti secondo le modalità di cui all'Articolo 15.6. Salvo diversa disposizione dell'assemblea, gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 16) - Presidenza del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza legale -

16.1. Il Consiglio, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, eleggerà tra i componenti tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti il Presidente e, se lo ritiene necessario, un Vice Presidente.

16.2. La rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La rappresentanza della società spetta inoltre all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati, ove nominati, nei limiti delle attribuzioni delegate.

16.3. In caso di assenza e/o impedimento del Presidente, la rappresentanza spetta al Vice Presidente se nominato; la firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza e/o impedimento del Presidente.

Articolo 17) - Deleghe del Consiglio di Amministrazione -

17.1. Il Consiglio di Amministrazione, con le modalità e le limitazioni previste dalla legge, può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti.

17.2. All'amministratore delegato possono essere attribuite, in via esclusiva, tutte le deleghe ed i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società nei limiti di quanto previsto dal Piano Industriale ma comunque inclusi:



i) i necessari poteri al fine di implementare ed aggiornare, entro i limiti di cui al successivo Articolo 18.6., il Piano Industriale ed eventualmente adattare le azioni previste anche oltre i predetti limiti nella ipotesi di cui al successivo Articolo 18.6.

ii) la gestione del personale della Società.

Restano esclusi dai poteri e deleghe conferibili all'amministratore delegato:

i) le deleghe che verranno attribuite al presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo Articolo 17.3.;

ii) le materie non delegabili dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di Legge;

iii) le Materie Riservate CdA.

17.3. Il presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, in aggiunta ai poteri spettanti per Legge, assumerà le deleghe e le funzioni nelle seguenti materie:

i) ha la legale rappresentanza della Società, presiede l'assemblea dei soci della Società e svolge le funzioni in capo ad esso previste per legge;

ii) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne dirige e coordina e modera la discussione, proclama i risultati delle rispettive deliberazioni;

iii) coordina la circolazione dei flussi informativi verso gli altri consiglieri e i sindaci, in maniera tale che siano fornite agli stessi adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno adottando le modalità necessarie per preservare la riservatezza dei dati e delle informazioni fornite;

iv) cura le funzioni concernenti le relazioni esterne e i rapporti con le istituzioni e gli azionisti in coordinamento con l'amministratore delegato della Società;

v) esercita, nell'ambito delle sue competenze, le seguenti attribuzioni in coordinamento con l'amministratore delegato della Società e nei limiti delle eventuali deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione della Società: a) dare esecuzione, per quanto rientrante nelle proprie competenze funzionali, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; b) sovrintendere ai rapporti con gli azionisti; c) sottoscrivere e/o rilasciare dichiarazioni e interviste e comparire in pubblico in nome e per conto della Società.

17.4. Il Consiglio può altresì nominare, anche fra persone estranee allo stesso Consiglio, direttori generali.

17.5. Nei modi e forme di legge la Società può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 18) - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

18.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunirà presso la sede sociale o altrove tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo riterrà necessario e quando ne faccia domanda un Amministratore o il Collegio Sindacale.

18.2. Alla convocazione del Consiglio si provvede mediante comunicazione scritta contenente l'elenco degli oggetti da trattare da inviarsi per fax, per lettera, per telegramma o altro mezzo purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento, al domicilio o al recapito dei consiglieri, almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza, salvo i casi di urgenza, per i quali è ammesso l'invio almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per l'adunanza stessa.

18.3. L'avviso di convocazione è comunicato ai Sindaci con l'osservanza dei termini sopra indicati.



18.4. Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche per audio-videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario, entrambi della riunione, per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

18.5. Salvo quanto previsto al successivo Articolo 18.6. le riunioni del Consiglio di Amministrazione della Società sono validamente costituite con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (la “**Maggioranza Semplice CdA**”).

18.6. Le decisioni relative alle materie di seguito elencate (le “**Materie Riservate CdA**”) sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, non possono essere oggetto di delega a componenti del Consiglio di Amministrazione, né possono essere sottoposte all’assemblea dei soci della Società, e possono essere approvate solo con il voto favorevole di almeno n. 4 (quattro) consiglieri di amministrazione (la “**Maggioranza Qualificata CdA**”):

- (i) approvazione progetto di bilancio;
- (ii) approvazione di operazioni di acquisizioni o cessione, dismissione o disposizione di partecipazioni societarie, aziende o rami d’azienda, tutti operanti nel territorio della Provincia di Pavia, beni e/o attività della Società, di valore superiore a Euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero) per singola operazione, ovvero che prevedano l’acquisizione di assets aziendali operanti in un territorio non ricompreso nel territorio della Provincia di Pavia di valore superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) sempreché dette operazioni non siano previste nel Piano Industriale;
- (iii) approvazione di operazioni di fusione o scissione relative alla Società;
- (iv) la revoca o modifica delle deleghe di cui agli articoli 17.2. e 17.3.

18.7. Il Consiglio può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, se partecipano alla riunione tutti i suoi componenti e tutti i Sindaci effettivi in carica.

18.8. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato e presieduto dal Vice Presidente o dall’Amministratore Delegato o dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

18.9. Il Consiglio può nominare un Segretario, anche non componente del Consiglio medesimo.

Articolo 19) - La gestione della Società -

19.1. La gestione della Società spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge.

Art. 20) - Collegio Sindacale -

20.1. Il Collegio sindacale è composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati dall’assemblea che designa altresì il Presidente.

20.2. Detta nomina dovrà avvenire sulla base di liste presentate dai soci e da questi depositate presso la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima

convocazione, di modo che tutti i soci possano prenderne anticipata visione. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura, ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di causa di ineleggibilità o incompatibilità.

20.3. Ogni socio potrà presentare e votare una sola lista. Tutti i soci che facciano parte dello stesso Gruppo, come definito dall'Articolo 7.10., possono presentare e votare una sola lista.

20.4. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena d'ineleggibilità.

20.5. Ciascuna lista dovrà contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello dei sindaci da eleggere, i quali dovranno essere indicati in numero progressivo ed eleggerà il numero dei componenti dei sindaci in base alle regole di cui al successivo Articolo 20.6. I candidati saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, salvo quanto disposto dall'Articolo 20.6. lett. c).

20.6. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) nel caso in cui venga votata solo una lista, da tale lista saranno tratti tutti i sindaci;

b) nel caso in cui vengano votate due liste si provvederà ad ordinarle in modo decrescente secondo il numero dei voti ricevuti partendo da quella che ha ricevuto più voti.

Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, due sindaci effettivi e un sindaco supplente, tra i quali viene nominato il Presidente del Collegio Sindacale.

Dalla lista che ha ottenuto il minor numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un sindaco effettivo e un sindaco supplente;

c) un sindaco effettivo designato dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il sindaco supplente designato dalla lista che ha ottenuto il minor numero di voti devono essere appartenenti al genere meno rappresentato nell'ambito del Collegio Sindacale.

20.7. Qualora nel corso dell'esercizio venga a cessare un sindaco, a prescindere dall'eventuale sindaco supplente che avrebbe diritto a subentrare ai sensi di legge, dovrà essere convocata l'assemblea perché provveda alla sostituzione secondo le modalità di cui all'Articolo 20.6.

20.8. I requisiti, le funzioni, le responsabilità e la retribuzione del Collegio sindacale sono regolati dalla legge.

20.9. Le riunioni del Collegio sindacale possono svolgersi per tele/videoconferenza nel rispetto dei principi di cui all'art. 18.

Art. 21) – Revisione legale dei conti -

21.1. La revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio sindacale ovvero quando richiesto dalla legge o deciso con delibera della assemblea ordinaria e comunque secondo la normativa pro tempore vigente, da un revisore o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

21.2. I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico, la responsabilità e le attività del revisore legale dei conti o della società di revisione sono regolati dalla legge.

Articolo 22) - Bilancio sociale -

22.1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni



esercizio il Consiglio di Amministrazione deve redigere il bilancio a norma di legge.

Articolo 23) - Utili sociali -

23.1. Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale, dedotta la quota di riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono attribuiti agli azionisti, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Articolo 24) - Scioglimento e liquidazione -

24.1. Per la liquidazione e lo scioglimento della società si osservano le norme di legge.

Articolo 25) - Norma di rinvio -

25.1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed a quelle delle leggi speciali eventualmente applicabili.

